SENTENZA DELLA CORTE
4 febbraio 1988 *

Nel procedimento 143/86,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE, dalla Circuit Court (Northern Circuit, County of Cavan) nella causa dinanzi ad essa pendente fra

John Richard Alan East, Nigel Bruce Harrison e Geoffrey Michael Whittal Oakley, che operano sotto la ragione sociale **Margetts and Addenbrooke,**

e

Thomas Cuddy e **Winifred Cuddy,**

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 11 maggio 1960, emanata per l'attuazione dell'art. 67 del trattato CEE (GU del 12 luglio 1960, pag. 921), nonché sulla validità della decisione della Commissione 3 dicembre 1980, che autorizza l'Irlanda a continuare ad applicare talune misure di salvaguardia in base all'art. 108, n. 3, del trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione f. f. di presidente, J. C. Moitinho de Almeida e G. C. Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot, C. Kakouris, R. Joliet, T. F. O'Higgins e F. Schockweiler, giudici,

avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

* Lingua processuale: l'inglese.

viste le osservazioni presentate

— per Margetts and Addenbrooke, dallo studio legale Cormac D. Dunne & Co., Solicitors,

— per i coniugi Cuddy, dallo studio legale F. N. Murtagh & Co., Solicitors,

— per il governo irlandese, dal sig. L. Dockery, Chief State Solicitor, in qualità d'agente,

— per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. D. R. Gilmour, in qualità d'agente,

vista la relazione d'udienza e a seguito della trattazione orale del 24 novembre 1987,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 novembre 1987,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza pervenuta in cancelleria il 10 giugno 1986, la Circuit Court (Northern Circuit, County of Cavan) — in prosieguo: « Circuit Court » — ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, talune questioni pregiudiziali vertenti sulla portata e sull'efficacia dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 11 maggio 1960, emanata per l'attuazione dell'art. 67 del trattato, relativo alla liberalizzazione dei movimenti di capitali (GU del 12 luglio 1960, pag. 921), modificata dalla direttiva del Consiglio 18 dicembre 1962, n. 63/21 (GU del 22 gennaio 1963, pag. 62), nonché sulla validità e sulla portata della decisione della Commissione 3 dicembre 1980, che autorizza la Repubblica d'Irlanda ad adottare misure di salvaguardia in base all'art. 108 del trattato.

2 Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra i sigg. East, Harrison e Oakley, agenti di cambio stabiliti a Londra e operanti sotto la ragione sociale « Margetts and Addenbrooke », e i coniugi Cuddy, cittadini irlandesi residenti in Irlanda, controversia avente ad oggetto l'adempimento di un contratto relativo alla compravendita di titoli presso la Borsa di Londra per conto di questi ultimi.

3 Tra il 1982 e il 1984 i coniugi Cuddy compravano e vendevano titoli presso la Borsa di Londra attraverso la Margetts and Addenbrooke. Come emerge dal fascicolo e come è pacifico tra le parti nella causa principale, dette operazioni avevano sempre ad oggetto azioni di società irlandesi che hanno sede in Irlanda e il cui capitale è espresso in UKL, quotate sia nella Borsa di Dublino sia nella Borsa di Londra. Nel luglio 1984 la Margetts and Addenbrooke addebitava ai coniugi Cuddy la somma di 5 080,30 UKL a seguito della vendita in perdita di taluni titoli. Poiché i coniugi Cuddy si rifiutavano di pagare detta somma, la società di agenti di cambio li conveniva in giudizio dinanzi alla Circuit Court.

4 I convenuti eccepivano la nullità del contratto da loro stipulato con la Margetts and Addenbrooke con riguardo alla normativa valutaria irlandese. Gli attori ribattevano che detta normativa doveva essere disapplicata perché contrastante con la predetta direttiva 11 maggio 1960.

5 Di conseguenza, il giudice adito ha sottoposto a questa Corte le quattro questioni seguenti:

« 1) Se l'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 11 maggio 1960 attribuisca ai singoli diritti che questi possono far valere davanti ai giudici nazionali di uno Stato membro.

2) In caso affermativo, se il predetto art. 2, n. 1, della menzionata direttiva vada interpretato nel senso che esso conferisce ai singoli residenti in uno Stato membro il diritto di acquistare titoli presso una borsa di un altro Stato membro.

3) Se la decisione della Commissione 3 dicembre 1980 che autorizza l'Irlanda a continuare ad applicare talune misure di salvaguardia a norma dell'art. 108, n. 3, del trattato CEE, sia valida.

4) Se detta decisione, nel caso in cui sia valida, autorizzi l'Irlanda ad imporre ai propri residenti restrizioni relativamente ad operazioni effettuate presso una borsa di un altro Stato membro e riguardanti azioni di società registrate in Irlanda e ivi aventi la loro sede principale ».

6 Per una più ampia esposizione degli antefatti, della normativa comunitaria e delle osservazioni presentate alla Corte si rinvia alla relazione d'udienza. Detti elementi del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo se necessario al ragionamento della Corte.

Sulla seconda questione

7 È opportuno esaminare innanzitutto la seconda questione, con la quale il giudice nazionale chiede in sostanza alla Corte se l'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 11 maggio 1960 debba essere interpretato nel senso che la sua sfera d'applicazione comprende operazioni d'acquisto di titoli come quelle che sono all'origine della causa principale.

8 Le parti nella causa principale concordano nel ritenere, sia pure per motivi diversi, che detta questione vada risolta in senso affermativo. Secondo gli attori, le operazioni di cui trattasi rientrano implicitamente tra quelle contemplate dall'art. 2, n. 1, mentre, secondo i convenuti, esse devono essere considerate « acquisti da parte di residenti di titoli esteri », espressamente contemplati dalla direttiva, per il solo fatto che la normativa irlandese qualifica esteri i titoli che hanno costituito oggetto di dette operazioni.

9 Secondo il governo irlandese e la Commissione, le operazioni di questo tipo costituiscono invece acquisti di titoli nazionali da parte di residenti ai sensi della direttiva del 1960, modificata, che non sono riguardati dall'art. 2, n. 1, della stessa.

10 Si deve ricordare che a tenore dell'art. 2, n. 1, della direttiva 11 maggio 1960, modificata, « gli Stati membri accordano delle autorizzazioni generali per la con-

clusione o l'esecuzione delle transazioni e per i trasferimenti tra residenti degli Stati membri, aventi per oggetto i movimenti di capitali specificati nell'elenco B dell'allegato I alla presente direttiva ». Detto elenco B comprende le seguenti operazioni su titoli:

« Acquisto da parte di non residenti di titoli nazionali trattati in borsa (escluse le quote di fondi comuni di investimento) e rimpatrio del prodotto della loro liquidazione.

Acquisto da parte di residenti di titoli esteri trattati in borsa ed impiego del prodotto della loro liquidazione (...) ».

11 Per determinare le nozioni « residenti » e titoli « nazionali » o « esteri » usate nelle citate disposizioni si deve fare riferimento non alle leggi nazionali, ma alle definizioni fornite nelle « note esplicative » allegate alla direttiva, che ne costituiscono parte integrante.

12 A termini di dette « note esplicative », per residenti e non residenti si intendono « le persone fisiche e giuridiche secondo la definizione della regolamentazione sui cambi in vigore in ogni Stato membro ». Sotto questo profilo è pacifico che i coniugi Cuddy erano residenti irlandesi.

13 Inoltre, sempre a tenore delle « note esplicative » suddette, i titoli sono nazionali o esteri « in funzione della sede dell'emittente ». È del pari pacifico che le società i cui titoli costituivano oggetto delle operazioni di cui trattasi avevano sede in Irlanda. Ne consegue che in base alla direttiva 11 maggio 1960, modificata, detti titoli erano titoli irlandesi.

14 Dalle considerazioni che precedono discende che le operazioni che sono all'origine della causa principale costituiscono, secondo i criteri stabiliti dalla direttiva suddetta, acquisti su di un mercato estero di titoli nazionali da parte di residenti. Tali operazioni non figurano nell'elenco B allegato alla direttiva 11 maggio 1960, modificata.

15 Le operazioni di questo tipo non possono nemmeno essere considerate rientrare implicitamente nella sfera d'applicazione della direttiva. Trattasi infatti di operazioni diverse da quelle riguardate dalla direttiva e che sono state liberalizzate soltanto dalla direttiva del Consiglio 17 novembre 1986, n. 86/566 (GU L 332, pag. 22), emanata successivamente ai fatti che sono all'origine della causa principale.

16 La seconda questione va pertanto risolta come segue: l'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 11 maggio 1960, modificata, dev'essere interpretato nel senso che la sua sfera d'applicazione non comprende operazioni di acquisto di titoli del tipo di quelle che sono all'origine della causa principale e che costituiscono, in base alla stessa direttiva, acquisti su un mercato estero di titoli nazionali da parte di residenti.

Sulle altre questioni

17 Dalla soluzione data alla seconda questione emerge che le operazioni come quelle che sono all'origine della causa principale non sono state liberalizzate dalla direttiva 11 maggio 1960, modificata, e che pertanto il governo irlandese restava competente a disciplinarle.

18 Di conseguenza, le altre questioni sollevate dal giudice nazionale, vertenti sull'eventuale « efficacia diretta » della direttiva 11 maggio 1960, modificata, e sulla validità e sulla portata della decisione 3 dicembre 1980, con cui la Commissione ha autorizzato la Repubblica d'Irlanda ad adottare misure di salvaguardia in deroga alla direttiva 11 maggio 1960, modificata, sono prive d'oggetto. Pertanto, non v'è motivo di risolverle.

Sulle spese

19 Le spese sostenute dal governo irlandese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalla Circuit Court (Northern Circuit, County of Cavan), con ordinanza 10 giugno 1986, dichiara:

L'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 11 maggio 1960, modificata, dev'essere interpretato nel senso che la sua sfera d'applicazione non comprende operazioni di acquisto di titoli del tipo di quelle che sono all'origine della causa principale e che costituiscono, in base alla stessa direttiva, acquisti su un mercato estero di titoli nazionali da parte di residenti.

Bosco	Moitinho de Almeida	Rodríguez Iglesias	
Koopmans	Everling	Bahlmann	Galmot
Kakouris	Joliet	O'Higgins	Schockweiler

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo il 4 febbraio 1988.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart